

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 14 novembre 2006, n. 6685

Conferma T.A.R. Calabria – Catanzaro: Il Sezione, 16 marzo 2005, n. 415.

Il fatto che il rappresentante di lista non abbia fatto verbalizzare alcuna contestazione non pregiudica la successiva possibilità per gli interessati di adire l'autorità giudiziaria.

Per dar luogo alla sospensione del processo amministrativo non è sufficiente la mera presentazione di una denuncia penale, ma è necessaria la proposizione di una querela di falso quando rilevi in maniera essenziale la valutazione probatoria del documento della cui veridicità si dubita.

È demandata in via esclusiva al certificato rilasciato dal funzionario medico dell'A.S.L. l'attestazione della necessità per l'elettore dell'assistenza per esercitare il diritto di voto. Al presidente di seggio è preclusa una verifica empirica, tanto più dopo l'entrata in vigore della l. 17/2003 che ha mirato a proteggere la riservatezza personale dell'ammalato.

Una breve interruzione delle operazioni, prima della proclamazione dei risultati, nell'unica sezione del comune costituisce mera irregolarità non invalidante. Alla stessa stregua non costituisce motivo di nullità il mancato interpello degli elettori presenti circa il possesso dei requisiti di eleggibilità da parte dei candidati.

Omissis.

7. Ed invero, è del tutto priva di pregio l'eccezione d'inammissibilità sollevata dai controinteressati nei confronti dell'insieme delle doglianze introdotte con il ricorso emarginato.

Secondo gli appellati il rappresentante della lista n. 1 (alla quale appartengono i ricorrenti), ancorché presente durante tutto lo svolgimento delle operazioni di spoglio e di scrutinio, non avrebbe tuttavia denunciato alcuna violazione della normativa elettorale e nemmeno richiesto di verbalizzare le sue eventuali contestazioni ai sensi degli artt. 54 e 63 del D.P.R. n. 570/1960. Muovendo dalla considerazione di siffatta circostanza (peraltro parzialmente contraddetta dal verbale delle operazioni elettorali; v. pag. 48, al §. 39), i resistenti traggono la conclusione della radicale inammissibilità del gravame, nel suo complesso, per l'assoluta carenza di qualunque principio di prova dei motivi di ricorso, da stimarsi pertanto alla stregua di mere congetture.

7.1. La tesi non è condivisibile, giacché postula l'idea che la verbalizzazione delle contestazioni da parte del rappresentante di lista presenti la consistenza di un preciso onere probatorio, il cui mancato assolvimento, nella sede propria, pregiudicherebbe in seguito ed in via definitiva la possibilità per gli interessati di adire l'autorità giudiziaria, onde tutelarsi avverso gli atti del procedimento elettorale.

7.2. Un'interpretazione del genere cozza contro più di un principio del diritto sostanziale e processuale.

7.3. Innanzitutto, vale osservare che la disciplina delle contestazioni dei voti, contenuta negli artt. 54 e 63 del decreto citato, attiene esclusivamente al piano del procedimento elettorale e non presenta alcuna interferenza giuridica con la normativa processuale sulla prova nel giudizio amministrativo.

7.4. Se è vero infatti che le contestazioni dei rappresentanti di lista possano talora contribuire a colorare o a corroborare il quadro probatorio offerto dal ricorrente, è altrettanto indiscutibile che esse non condizionino l'esercizio del diritto di difesa di chicchessia e tantomeno vincolino i poteri cognitori e decisorii del giudicante, le cui valutazioni – in assenza di prove legali tipiche (e certamente tali non sono le dichiarazioni o le contestazioni in parola) – sono presidiate dal principio del libero convincimento; segue da tali premesse che, in sede processuale, elementi idonei a costituire sufficienti principi di prova delle pretese dedotte in giudizio possano essere tratti anche da altri aspetti della vicenda contenziosa, a nulla rilevando che cosa abbia dichiarato, o non dichiarato, il rappresentante di lista.

7.5. D'altronde è dirimente considerare che l'ermeneutica propugnata dai controinteressati, ove portata alle sue estreme conseguenze logiche, condurrebbe irragionevolmente ed incostituzionalmente (per manifesta violazione degli artt. 3, 24 e 113 Cost.) a vulnerare gravemente il diritto di difesa dei cittadini elettori (che possono ricorrere al giudice con un'azione popolare) e di tutti quei candidati che non abbiano designato alcun rappresentante di lista, posto che la normativa elettorale sicuramente non configura la presenza di tale figura nel seggio, durante lo svolgimento delle operazioni, come un onere degli schieramenti in competizione e, tanto meno, come un adempimento indispensabile ai fini della giustiziabilità delle operazioni elettorali e degli atti di proclamazione dei risultati.

Omissis.

10. Con altra censura gli appellanti criticano la pronuncia per aver ritenuto infondata la denuncia dell'illegittima ammissione al voto c.d. "assistito" di sette elettori.

10.1. A detta dei ricorrenti il T.a.r. avrebbe completamente travisato il senso della doglianza.

10.2. Più in particolare, gli appellanti – riproponendo l'originario motivo d'impugnativa – sostengono:

a) che le patologie certificate non erano idonee a suffragare un giudizio tecnico in ordine all'indispensabile assistenza al voto;

b) di conseguenza il Presidente di seggio avrebbe dovuto verificare empiricamente lo stato di impossibilità fisica dell'elettore ad esprimere personalmente il voto, dando atto, nel verbale, dell'avvenuto esperimento di tale "prova empirica".

Aggiungono i ricorrenti che, ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. n. 570/1960, i certificati medici, pur costituendo prova privilegiata della natura invalidante della patologia accertata, non vincolerebbero tuttavia il giudizio del Presidente del seggio circa il reale impedimento del cittadino infermo ad esprimere autonomamente la propria volontà elettorale.

10.3. Lungi dal travisare il senso della censura, il T.a.r. ha puntualmente dato atto del superamento del precedente orientamento giurisprudenziale (richiamato invece dagli appellanti) che riconosceva ai certificati medici prodotti dall'elettore la natura di atti di certezza privilegiata soltanto in relazione all'accertamento della sussistenza dell'infermità diagnosticata, negando però che dagli stessi promanasse alcun vincolo in ordine alla valutazione – riservata esclusivamente al presidente del seggio – della specifica capacità invalidante della patologia riscontrata.

10.4. Invero il *decisum* avverso si conforma esattamente ai principi statuiti dalla Sezione con la decisione 15.3.2004, n. 1265.

10.5. Occorre infatti osservare che, a seguito della modifica apportata dall'art. 9 della L. 11.8.1991, n. 271, l'art. 41 del D.P.R. n. 570/1960 stabilisce ora che i «certificati debbono attestare che la infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore».

10.6. Come già chiarito dalla Sezione, il senso dell'espressione è che, ai fini del voto assistito, l'attitudine dell'infermità fisica ad impedire l'autonoma manifestazione del voto da parte dell'elettore possa essere apprezzata unicamente dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale.

Dell'attestazione dell'esistenza dell'impedimento il medico si assume del resto la piena responsabilità giuridica.

Ne consegue che il presidente del seggio elettorale non è tenuto ad effettuare la c.d. "prova empirica", volta a verificare se l'impedimento lamentato dall'elettore rientri effettivamente tra quelli elencati dalla legge, in quanto siffatta valutazione è stata affidata dalla norma in questione ad un altro organo pubblico, direttamente individuato ed indubbiamente provvisto di adeguate competenze tecniche.

10.7. È poi utile soggiungere che i riferiti approdi esegetici della Sezione trovano conforto nel dato legislativo, atteso che l'art. 1 della L. 23.2.2003, n. 17 (Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità), ha introdotto nell'art. 41 del Testo unico del 1960 un ultimo comma mirante a proteggere la riservatezza personale dell'ammalato.

Infatti, se oggi l'elettore può richiedere che il suo diritto al voto assistito venga indicato mediante l'anodina apposizione di un simbolo o di un codice sulla tessera personale, non si vede come il presidente del seggio possa risalire alla natura dell'impedimento patologico per compiere quella verifica empirica postulata dal pregresso indirizzo pretorio. Evidentemente il rilievo contribuisce a falsificare la precedente ermeneutica anche con riferimento ai casi in cui l'elettore decida di non avvalersi di tale facoltà: deve invero escludersi che il diritto al voto assistito possa dipendere dalla scelta dell'elettore di tutelare, o meno, la propria riservatezza e che, dunque, gli accertamenti del presidente del seggio, preclusi nella prima fattispecie, siano invece consentiti nella seconda.

Deve dunque opinarsi che, al ricorrere di entrambe le ipotesi sopra indicate, gli organi del procedimento elettorale, giacché non istituzionalmente investiti di competenze tecniche medico-legali, possano unicamente compiere un sindacato estrinseco sulla validità formale del certificato esibito, rilevandone l'eventuale falsità, materiale o ideologica, apparente *ictu oculi*.

10.8. Bene ha fatto dunque il T.a.r. a non svolgere l'inutile istruttoria richiesta dai ricorrenti.

Dei certificati medici in questione la Sezione elettorale ha infatti attestato l'esistenza, allegandoli al verbale delle operazioni (v., sul punto, il §. 18 del verbale succitato). Qualora gli appellanti avessero avuto fondati motivi per dubitare della veridicità ideologica degli stessi (o del verbale), ben avrebbero potuto e dovuto presentare apposita querela di falso; la mancata proposizione del rimedio esonera il Collegio da qualunque indagine al riguardo.

11. Quest'ultimo rilievo introduce un diverso profilo del *thema decidendum*.

Omissis.

11.3. Condivisibilmente il primo decidente ha ignorato siffatta denuncia, evidenziando in contrario l'assoluta mancanza di ogni riferimento all'episodio nel verbale delle operazioni elettorali.

11.4. Ed invero, siffatto verbale è un atto pubblico la cui falsità, in sede civile ed amministrativa, è superabile soltanto attraverso il vittorioso esperimento della querela di falso oppure mediante l'acquisizione agli atti di una sentenza penale irrevocabile di condanna recante l'accertamento della relativa falsità ai sensi dell'art. 537 c.p.p..

11.5. Tuttavia, mentre nel caso della proposizione della querela di falso, disciplinata dagli artt. 221 e ss. C.p.c., il legislatore ha previsto l'obbligo del giudicante di sospendere – a seguito della formale proposizione della querela – il processo amministrativo (art. 42 del R.D. n. 642/1907; art. 28 del R.D. n. 1054/1924 ed art. 7 della L. n. 1034/1971) in cui rilevi in maniera essenziale la valutazione probatoria del documento della cui veridicità si dubita, non altrettanto avviene nel caso della mera presentazione di una denuncia in sede penale, stante la reciproca autonomia (tanto si argomenta dagli artt. 3 e 479 del Codice Vassalli) ed il differente finalismo dei due procedimenti i quali, pur conducendo entrambi all'eliminazione dell'efficacia rappresentativa del documento risultato falso, nondimeno si differenziano sensibilmente per funzione ed oggetto, in quanto la querela tende unicamente a dimostrare la totale o parziale non rispondenza al vero di un determinato documento nel suo contenuto (o nella sua sottoscrizione) e non anche ad identificare l'autore della falsificazione ai fini della applicazione della sanzione penale.

11.6. Va poi escluso che la mera presentazione di una denuncia penale, al massimo idonea ad avviare le indagini preliminari dell'organo inquirente (e non certo ad instaurare direttamente un processo penale), dia luogo ad una causa di sospensione necessaria del giudizio amministrativo ex art. 295 c.p.c..

11.7. Non v'è dubbio poi – contrariamente a quanto opinato dai ricorrenti – che la falsità ideologica sia ravvisabile anche nel caso in cui il pubblico ufficiale verbalizzante abbia ommesso di registrare avvenimenti che avrebbe avuto l'obbligo di segnalare (v. l'art. 49, ultimo comma, in fine, del Testo unico del 1960, nonché i paragrafi a dedicati a tali annotazioni nei moduli di verbale utilizzati dalle Sezioni elettorali).

Omissis.

12.2. Circa l'avvenuto scioglimento anticipato dell'adunanza (che, in effetti, non doveva essere disposto, giacché era unica la Sezione elettorale costituita in Zaccanopoli; v., sul punto, la nota 1 in calce al modulo di verbale sub §. 47), è condivisibile quanto divisato dal primo giudice, ossia che si sia trattato di una mera irregolarità attinente alla forma degli atti e dunque non invalidante, attesa l'immediata riconvocazione dei componenti dell'organo, a distanza di soli cinque minuti dallo scioglimento (come risulta dal verbale alle pagg. 75 e 76), onde proclamare gli eletti.

12.3. Alla stessa stregua pure l'interpello degli elettori presenti «circa il possesso dei requisiti di eleggibilità da parte dei candidati» che abbiano riportato il maggior numero di voti, ancorché espressamente previsto dall'art. 66 del D.P.R. n. 570/1960, deve considerarsi una formalità non essenziale, dal momento che – siccome puntualmente osservato dal primo giudice – l'ordinamento prevede altre sedi (artt. 69 e 70 del D.Lgs. n. 267/2000) in cui far rilevare l'eventuale difetto di tale legittimazione.

Anche l'omissione di questo adempimento costituisce quindi una mera irregolarità.

Omissis.